

BVGer D-46/2010 vom 22. April 2010

Bundesverwaltungsgericht, 2010-04-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-46_2010

FR: TAF D-46/2010 du 22 avril 2010

IT: TAF D-46/2010 del 22 aprile 2010

Regeste

Revoca dell'asilo

Erwägungen

E. 1

Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32] e art. 83 lett. d n. 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]), nella misura in cui una delle eccezioni di inammissibilità previste all'art. 32 LTAF non sia applicabile.

E. 2

V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui agli art. 48, 50 e 52 PA.

E. 3.1

Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.

E. 3.2

Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano.

E. 4

Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi del provvedimento litigioso (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3).

E. 5

Preliminarmente, il TAF constata che l'oggetto della presente procedura, consistente nella decisione di revoca dell'asilo e del ritiro della qualità di rifugiato, non ha alcuna incidenza sul diritto della ricorrente e di suo figlio a rimanere in Svizzera, ritenuto che essi sono stati posti al beneficio di un permesso (...).

E. 6.1

Giusta l'art. 63 cpv. 1 lett. b LAsi, l'UFM revoca l'asilo o disconosce la qualità di rifugiato per i motivi menzionati all'art. 1 sezione C (di seguito: C) numeri 1- 6 Conv.. Ai sensi della predetta norma, le clausole di cessazione indicano le condizioni in cui lo statuto di rifugiato

prende fine. Tali clausole sono fondate sull'assunto secondo il quale la protezione internazionale non deve essere mantenuta laddove non è più necessaria o non si giustifica più.

E. 6.2

Secondo il n. 1 dell'art. 1 C Conv., una persona, non fruisce più della presente Convenzione, se ha volontariamente ridomandato la protezione dello Stato di cui possiede la cittadinanza. L'applicazione di tale norma necessita della riunione cumulativa di tre condizioni cumulative (GICRA 1996 n. 7 pag. 50 e segg.), ossia: 1) l'atto col quale il rifugiato domanda la protezione deve essere compiuto volontariamente, nel senso che non può essere imposto al rifugiato né dalle circostanze inerenti alla sua situazione nel Paese che lo ospita, né dalle autorità di questo Paese; 2) l'azione intrapresa dal rifugiato deve aver carattere intenzionale, ovvero deve avere per obiettivo l'assoggettamento alle autorità del Paese di cui possiede la cittadinanza; 3) l'azione intrapresa deve essere coronata da successo, nel senso che una persona non solo deve sollecitare la protezione del Paese d'origine, ma occorre pure che la protezione richiesta gli venga effettivamente accordata. Nell'esame delle suddette condizioni, va tenuto conto sia del motivo che della durata del soggiorno, nonché dell'eventuale clandestinità del viaggio e del soggiorno, della frequenza dei rimpatri, dell'esposizione o meno a intimidazioni da parte delle autorità del Paese d'origine. Secondo la giurisprudenza, un breve soggiorno imposto da gravi motivi familiari ovvero motivato da un dovere di pietà filiale, soprattutto se il viaggio si è svolto clandestinamente, non giustifica l'applicazione della clausola di cessazione dell'art. 1 C n. 1 Conv., considerato che una tale motivazione, quale ad esempio la visita ad un genitore gravemente malato, non è inconciliabile con lo statuto di rifugiato. Infatti, un viaggio intrapreso nel Paese d'origine, motivato da un dovere di pietà filiale e l'ottenimento di un visto a tale scopo, non significa aver ridomandato la protezione di detto Paese e non permette di concludere alla normalizzazione delle relazioni tra il rifugiato e il suo Paese d'origine. Ne consegue che un breve rientro nel Paese d'origine non deve avere quale inevitabile e necessaria conseguenza la revoca dell'asilo e conseguentemente della qualità di rifugiato, anche se il viaggio non dovesse essersi svolto clandestinamente (cfr. *ibidem*; GICRA 1996 n. 11 pag. 82 e segg. e GICRA n. 12 pag. 91 e segg.).

E. 7.1

Nella fattispecie, conviene pertanto esaminare se - in considerazione del rientro in Etiopia della ricorrente con suo figlio - sono adempite le condizioni d'applicazione dell'art. 1 C n. 1 Conv..

E. 7.2

Innanzitutto, è d'uopo constatare che l'insorgente ha riconosciuto di essere rientrata nel suo Paese d'origine dal 21 giugno 2008 al 26 agosto 2008 e di averlo fatto volontariamente, senza alcuna costrizione (cfr. verbale d'interrogatorio del [...] pag. 1; osservazioni del 24 novembre 2009 pag. 1 e ricorso pagg. 2 e 4). Non essendovi del resto alcun indizio circa l'esistenza di altri viaggi in Etiopia da parte della stessa, la prima condizione d'applicazione dell'art. 1 C n. 1 Conv. è, quindi, adempiuta.

E. 7.3

In secondo luogo, Il TAF osserva che tutti gli elementi essenziali relativi al soggiorno della ricorrente in Etiopia, tra cui la durata dello stesso, le modalità di viaggio nonché il motivo per cui è stato effettuato convergono alla realizzazione della seconda condizione, secondo la

quale la ricorrente si sarebbe posta sotto la protezione delle autorità del suo Paese d'origine. Infatti, il soggiorno della ricorrente e di suo figlio in Etiopia, se pur unico, si è protratto per ben due mesi e più, ovvero tra il 21 giugno 2008 al 26 agosto 2008, ciò che costituisce oggettivamente un soggiorno lungo, piuttosto che relativamente breve come sostenuto dall'insorgente (cfr. osservazioni del 24 novembre 2009), soprattutto in relazione alla motivazione che la ricorrente ha fatto valere a sostegno dello stesso, ovvero la partecipazione ad un evento eccezionale quale il giubileo per l'ingresso dell'Etiopia nel nuovo millennio (cfr. ibidem pag. 2 e ricorso pag. 4). Da un lato, risulta sproporzionato secondo il senso comune che per gli eventuali festeggiamenti del caso, sarebbe stato necessario un soggiorno di ben oltre due mesi. Dall'altro lato, il TAF constata che il motivo invocato dalla ricorrente non costituisce manifestamente un motivo suscettibile di giustificare un rientro in patria della ricorrente e di suo figlio al beneficio dello statuto di rifugiati. La ricorrente non ha, infatti, invocato alcun motivo familiare grave, bensì ha unicamente addotto di essere rientrata in Etiopia per partecipare all'evento precedentemente citato. Essa ha, inoltre, ottenuto proprio dalle autorità etiopi, per il tramite della Missione di Etiopia presso le Nazioni Unite a Ginevra, secondo quanto da lei stessa dichiarato, il certificato di viaggio di cui ha prodotto una copia (cfr. osservazione del 24 novembre 2009 pag. 1 e ricorso pag. 4) ed è entrata in tutta legalità nel suo Paese, viaggiando in aereo (cfr. allegato 9 di cui al verbale d'interrogatorio del [...] 2009) come dimostrano i timbri doganali di cui all'allegato del sopraccitato verbale, che lei stessa ha affermato le sono stati posti all'entrata e all'uscita dall'Etiopia, all'aeroporto di D._____, a piena conoscenza quindi delle autorità etiopi (cfr. verbale d'interrogatorio del [...] pagg. 1-3). In tali circostanze, è irrilevante e non soccorre l'insorgente in alcun modo la mera asserzione secondo cui il suddetto documento sarebbe stato rilasciato proprio per poter partecipare all'evento del giubileo e solo per un periodo limitato (cfr. osservazione del 24 novembre 2009 pag. 1 e ricorso pag. 4). D'altronde, con sorpresa, il TAF osserva che, il suddetto documento che essa ha presentato con le osservazioni del 24 novembre 2009 in occasione del suo diritto di essere sentita in merito all'intenzione dell'UFM di revocarle l'asilo e disconoscerle la qualità di rifugiato, nonché riprodotto in sede di ricorso, peraltro sprovvisto di traduzione, è lo stesso documento - corrispondente all'allegato 10, di cui al verbale d'interrogatorio del (...) e sottoposto in occasione dello stesso - che la ricorrente ha riconosciuto come la richiesta inoltrata per ottenere il suo certificato di nascita dall'Etiopia (cfr. verbale d'interrogatorio del [...] R4 pag. 2). Ad ogni modo, indipendentemente dalla questione a sapere se si tratta di un documento di viaggio o della richiesta tendente all'ottenimento di un certificato di nascita dall'Etiopia, la ricorrente ha dichiarato che tale documento le ha permesso di rendersi in Etiopia (cfr. osservazioni del 24 novembre 2009 pag. 1 e ricorso pag. 3) e non risulta - come del resto la ricorrente non ha nemmeno invocato - che essa abbia viaggiato con documenti riportanti generalità diverse dalle sue, visto che la stessa ha dichiarato di non aver mai visto i documenti falsi che le sarebbero stati sottoposti in occasione dell'interrogatorio di Polizia (cfr. verbale d'interrogatorio del [...] pagg. 1-2). Di conseguenza, v'è ragione di concludere che, alla luce delle considerazioni sopradescritte in merito all'ottenimento del suddetto documento, alla motivazione e alla durata del soggiorno, nonché alle circostanze del viaggio, la ricorrente si è volontariamente assoggettata alle autorità del Paese di cui possiede la cittadinanza. Ne discende che, la seconda condizione d'applicazione dell'art. 1 sezione C n. 1 Conv. è adempiuta. Inoltre, non soccorre l'insorgente la censura ricorsuale secondo cui ha rimproverato all'UFM di non essersi pronunciato sui motivi che l'hanno condotta a recarsi in Etiopia (cfr. ricorso pagg. 4-5), allorché l'UFM ha

incontestabilmente indicato, tra gli elementi rilevanti della fattispecie, sia le modalità d'ottenimento dei documenti necessari (cfr. decisione dell'UFM del 2 dicembre 2009 pag. 1), sia la durata e il motivo del soggiorno effettuato (cfr. ibidem), nonché l'assenza di costrizioni nei confronti della ricorrente a rendersi in Etiopia (cfr. ibidem pag. 2) per concludere, quindi, alla realizzazione delle condizioni stabilite dalla giurisprudenza in relazione all'art. 1 C n. 1 Conv. per la revoca dell'asilo e il ritiro della qualità di rifugiato (cfr. ibidem). Il fatto che l'UFM nella redazione della propria decisione non abbia sviluppato una struttura sistematica della stessa, con separazione dei considerandi in fatto e in diritto, seppur non giova dal profilo della chiarezza della medesima, non può condurre al suo annullamento, ritenuto che tutti gli elementi necessari per capire il contenuto, le motivazioni e le conclusioni della decisione sono presenti (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-5087/2006 del 10 luglio 2009 consid. 7.1 e relativi riferimenti). D'altronde, non essendo codesto Tribunale vincolato dai considerandi del provvedimento litigioso (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3), anche un più approfondito esame dell'UFM sulla motivazione del soggiorno in Etiopia, non avrebbe cambiato nulla alle conclusioni a cui è giunto il TAF in questa sede e che confermano quindi la decisione impugnata.

E. 7.4

Infine, il TAF constata che la ricorrente e suo figlio non sono stati confrontati a qualsivoglia rischio personale di persecuzione (cfr. GICRA 1992 n. 12 consid. 8c pag. 104; Sentenza del TAF D- 8447/2007 del 22 giugno 2009) durante il soggiorno in Etiopia di ben oltre due mesi, tanto più che già allora la ricorrente e suo figlio avevano ottenuto l'asilo e il riconoscimento della qualità di rifugiato, conformemente all'art. 51 cpv. 1 LAsi, in relazione ai motivi fatti valere dall'allora marito della ricorrente, da cui oggi è separata (cfr. verbale d'interrogatorio del [...] pag. 1).

E. 7.5

In considerazione di tutto quanto precede, il TAF ritiene che l'UFM nella fattispecie, ha rettamente - in applicazione dell'art. 63 cpv. 1 lett. b LAsi e dell'art. 1 C n. 1 Conv. - revocato l'asilo e ritirato la qualità di rifugiato nei confronti della ricorrente e di suo figlio. Di conseguenza, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 8

Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 600.-, versato dalla ricorrente il 27 gennaio 2009. (dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.